

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO SOLLIEVO” A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIA DI PARKINSON. DGR N. 1403/2023.

TRA

l’Azienda ULSS 9 Scaligera (di seguito Azienda) con sede legale a Verona, via Valverde, 42 p.iva/c.f. 02573090236 nella persona del Direttore f.f. UOC Direzione Amministrativa Territoriale, dott. Alessandro Ferronato, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS, giusta Delibera n. 745 del 26/07/2024

E

L’Associazione UNIONE PARKINSONIANI VERONA (di seguito Associazione) iscritta al R.U.N.T.S. con n. 55463 con sede in Verona, P.zza Vittorio Veneto, 3/a - C.F. e P. I.V.A. n. 03062850239 rappresentata dal legale rappresentante dott. Gianluigi Veronesi

PREMESSO CHE

- la Regione Veneto, con legge regionale 30/8/1993 n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime e i criteri per la stipula;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che disciplina gli enti del terzo settore e le relative attività, precisa che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- la Regione Veneto con DGR n. 1873/2013 ha promosso nei territori delle Aziende ULSS, il “Progetto Sollievo” a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson con gli obiettivi di prevenire l’inevitabile isolamento/auto isolamento a cui spesso vanno incontro i nuclei familiari, valorizzare il contributo offerto dalle organizzazioni di volontariato operanti in tale ambito;
- con successive DGR nn. 2677/2014, 368/2015, 1463/2016, 1489/2017, 1975/2018, 1757/2019, 1782/2020 e 1680/2021, 1404/2022 stante i positivi risultati raggiunti, la Regione ha disposto il finanziamento regionale e la prosecuzione delle azioni relative al progetto Sollievo;
- la Regione Veneto con DGRV n. 1403/2023 ha provveduto al rinnovo del finanziamento del Progetto Sollievo anche per l'anno 2024;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 13.03.2024 si é provveduto al recepimento della sopra citata DGR n. 1403/2023 e all’approvazione degli Avvisi pubblici

per la gestione di Centri Sollievo dedicati a persone con decadimento cognitivo e di Centri Servizi Parkinson dedicati a persone con disordini del movimento (malattia di Parkinson) a favore di Organizzazioni no-profit, operanti nell'ambito territoriale dell' ULSS 9 Scaligera;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamate.

ART. 2 OGGETTO

L'Azienda intende realizzare gli interventi previsti dal Progetto Sollievo affidando all' Associazione le azioni richieste secondo le voci di spesa previste nel Bando, attraverso una programmazione integrata e coordinata di attività a favore di anziani affetti da decadimento cognitivo negli stadi iniziali e loro famiglie, nonché a favore di soggetti colpiti da malattie degenerative quali Parkinson, con lieve decadimento cognitivo. I Centri Servizi per il Parkinson sono rivolti a persone con disordini del movimento, ovvero malattia di Parkinson, e ai loro familiari, e garantiscono le seguenti attività:

- attività finalizzate a mantenere le abilità motorie;
- attività di socializzazione;
- supporto psicologico per migliorare la qualità di vita delle persone con Parkinson e per aiutare ad accettare la malattia;
- supporto psicologico e informativo ai familiari;
- incontri di formazione/informazione aperti alla popolazione sulle problematiche inerenti il Parkinson;
- collaborazione con gli specialisti per gli aggiornamenti scientifici sulla malattia.

ART. 3 IMPEGNI ASSOCIAZIONE

L'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti ed in ottemperanza ai propri fini istituzionali, si impegna all'attuazione degli interventi previsti nel piano attività, a fronte di un rimborso massimo di Euro 1.558,40 per ciascun Centro Servizi dei costi diretti effettivamente sostenuti e documentati relativi alla realizzazione delle attività dei Centri Servizi per il Parkinson. Ogni variazione progettuale dovrà essere preventivamente e tempestivamente comunicata all'Azienda.

L'Associazione si impegna a garantire:

- l'intervento di figure professionali volontarie e non, opportunamente formate per la specifica tipologia di utenza a cui il Progetto Sollievo si rivolge. I costi relativi alla formazione per i nuovi volontari possono essere rendicontati all'interno del co-finanziamento;
- l'ottemperanza di tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale per le associazioni di volontariato, nonché, nel caso di utilizzo di lavoratori retribuiti, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi e retributivi derivanti dalla legge e dai

contratti nazionali di lavoro e della normativa previdenziale e fiscale in materia e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- lo svolgimento delle attività, sia in forma volontaria sia, per particolari necessità e specificità degli interventi, tramite l'attività di personale retribuito, assicurando la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui gli operatori sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità prevista dalla normativa vigente;
- la trasmissione dell'elenco nominativo di tutto il personale volontario;
- la presentazione dell'elenco nominativo di tutto il personale dipendente o collaboratore, con relativo inquadramento professionale e rispettive ore dedicate al progetto;
- la stipula di apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 4 IMPEGNI AZIENDA

L'Azienda:

- promuove, in via prioritaria ma non esclusiva, presso i Comuni la messa a disposizione di locali idonei finalizzati all'attivazione dei Centri Servizi per il Parkinson sensibilizzando all'eventuale servizio di trasporto ove possibile;
- collabora al coordinamento delle attività presenti sul territorio tramite il personale operante presso l'Az. ULSS 9 Scaligera;
- mette gratuitamente a disposizione i propri locali per le azioni connesse alla progettualità del Progetto Sollievo per lo svolgimento degli incontri di coordinamento e delle supervisioni;
- svolge attività amministrativa relativa all'invio della rendicontazione alla Regione Veneto.

ART. 5 MODALITA' DI COORDINAMENTO CON L'AZIENDA A.ULSS 9 SCALIGERA

L'Associazione collabora con l'Azienda:

- per creare una rete territoriale fra le diverse organizzazioni no-profit, tramite la promozione di un gruppo di lavoro coordinato, finalizzato ad integrarsi e implementare la rete dei servizi già esistente;
- ad attivare processi di sensibilizzazione nelle realtà dove l'associazionismo è meno presente e a ricercare personale volontario a sostegno delle attività del progetto;
- al confronto con i Referenti e Responsabili dell'Azienda ULSS 9 al fine di rafforzare le sinergie;
- alla valorizzazione del contributo attivo di tutti i soggetti coinvolti, ossia le organizzazioni del volontariato ed altri soggetti del terzo settore;
- a segnalare immediatamente eventuali criticità nella gestione quotidiana dei Centri Servizio per il Parkinson alla Azienda, anche suggerendo eventuali contributi fattibili e migliorativi.

ART. 6 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I volontari e gli operatori dell'Associazione operanti presso i Centri Servizi per il Parkinson sono tenuti a mantenere il segreto sulle notizie e fatti di cui possono venire a conoscenza nel corso delle

prestazioni svolte. La mancata osservanza di quanto sopra dovrà essere notificata all'interessato e al Responsabile dell'Associazione e, qualora ripetuta, dovrà comportare la sospensione dal servizio dell'interessato, da parte dell'Associazione.

Violazioni riferibili a più operatori, qualora ripetute, porteranno alla risoluzione della convenzione.

ART 7 MODALITA' DI CORRESPONSIONE CONTRIBUTO

L'Azienda erogherà il rimborso spese massimo di Euro 1.558,40 per ciascun Centro Servizi subordinatamente alla disponibilità del finanziamento regionale anche per cassa, con le seguenti modalità:

- il 60% alla stipula della presente convenzione;
- il saldo del 40% a presentazione della rendicontazione finale delle spese e della relazione sulle attività da concludersi entro il 31.12.2024.

ART. 8 SPESE AMMESSE A RIMBORSO

Sono rimborsabili, nei limiti e con le modalità previste previsti dall'Art. 7, le tipologie di spese previste dal Bando pubblicato.

ART. 9 TRACCIABILITA'

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 10 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DELLA LORO QUALITA'

Annualmente deve essere predisposta, a cura dell'Associazione una relazione dettagliata sulle attività svolte e concordate.

In particolare saranno valutati i seguenti indicatori:

1. presenza di almeno 10 ospiti nel corso dell'anno presso il centro servizi per il Parkinson;
2. n. aperture settimanali dei centri servizi per il Parkinson,
3. n. settimane di chiusura annuale per centro servizi per il Parkinson;

ART. 11 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, a seguito verifica di mancato rispetto dei vincoli da parte dell'Associazione alla risoluzione della presente convenzione. L'A.ULSS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione, nel caso in cui la Regione Veneto non eroghi più finanziamento per tale progettualità.

ART. 12 NOMINA REFERENTI

Per gli aspetti applicativi e organizzativi del servizio, l'Associazione nomina quale referente:

Iselle Daniele per la sede di Verona

Brustonin Nadia per la sede di Peschiera del Garda (Vr)

Franchi Pier Giorgio per la sede di Illasi (Vr)

Malesani Maria Grazia per la sede di Soave (Vr)

Losi Giuseppe per la sede di Legnago (Vr)

Brunelli Danilo Tarcisio per le sedi di Caprino Veronese (Vr) e Pescantina (Vr)

l'Azienda nomina quale referente aziendale:

la dott.ssa Ronconi Giulia per i Distretti 1 – 2

il dott. Ruzza Diego per il Distretto 3

la dott.ssa Monchera Silvana per il Distretto 4

coadiuvate da figure sociali di coordinamento dei rispettivi rispetti distretti.

ART. 13 DURATA RAPPORTO CONVENZIONALE

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2024, salvo proroga stabilita con provvedimento regionale.

ART. 14 REGISTRAZIONE CONVENZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26/04/1986 n. 131.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge n. 266 del 11.08.1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Associazione UNIONE PARKINSONIANI VERONA

Il Rappresentante Legale

Dott. Gianluigi Veronesi

Per l'AULSS 9 Scaligera

Il Direttore f.f.

UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Dott. Alessandro Ferronato